CAMERA DEI DEPUTATI N. 3070-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO)

(RELATORE **BIAGGI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 luglio 1957 (*Stampato n. 2042*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CARLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 luglio 1957

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale

Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, predisponeva norme eccezionali e provvisorie per garantire al nostro paese l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, seriamente compromessi per la crisi determinatasi nella zona del canale di Suez.

Venute meno le cause che avevano determinato lo stato di tensione nella zona del Canale, con la riattivazione, sia pur parziale, degli oleodotti irakeni sfocianti in Siria, a Baniaz e a Tripoli, e con la successiva riapertura (10 aprile) al traffico internazionale del Canale, si è tornati lentamente alla normalità nel mercato dei prodotti petroliferi.

Le navi cisterna hanno potuto riprendere le rotte tradizionali e conseguentemente il mercato dei noli è ritornato verso le quotazioni dei periodi di tranquillità internazionale. L'andamento delle rate dei noli ci mostra in modo evidente il fenomeno. In febbraio le medie ponderate per viaggi singoli erano giunte a livelli superiori a Scale + 300 per cento; in marzo però, con l'avvicinarsi del completamento dei lavori di ripristino del canale di Suez. si ebbe il primo ripiegamento per giungere in aprile a Scale + 40 per cento; oggi siamo ad alcune diecine di punti al di sotto della rata base: Scale — 20 — 30 per cento.

Andamento della media ponderata delle rate cisterniere per viaggi con destinazione Europa (dal 15 gennaio al 16 aprile 1957).

	U. S. M. C.	Scale n. 2
	—	—
15 gennaio .	+ 173,57 %	+ 304.96 %
22 gennaio .	+ 128.38 %	+ 304.89 %
29 gennaio .	+ 127.50 %	+ 289,06 %
5 febbraio .	+ 147,40 %	+ 296,18 %
12 febbraio .	+ 168,53 %	+ 298,93 %
19 febbraio .	+ 190 %	+ 319,68 %
26 febbraio .	+ 198,33 %	+ 304,89 %
5 marzo . .	+ 199,53 %	+ 306,21 %
12 marzo . .	+ n. q.	+ 287,73 %
19 marzo . .	+ 91,66 %	+ 204,95 %
26 marzo . .	+ 52,89 %	+ 135,10 %
2 aprile . .	+ 30 %	+ 61,89 %
9 aprile . .	+ 5,86 %	+ 42,80 %
16 aprile . .	+ 3,89 %	+ 44,71 %

Era quindi naturale che si provvedesse all'abolizione del rimborso dei maggiori oneri derivanti dall'importazione dei prodotti petroliferi previsto dal decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267.

Oggi possiamo constatare che contrariamente a quanto era stato previsto da alcuni settori della Camera, il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, ha sodisfatto appieno alle aspettative che il Governo si proponeva permettendo alla Nazione di superare il periodo di particolare tensione e difficoltà internazionale senza subire ripercussioni di notevole rilievo.

Il sistema adottato ha permesso al Paese di continuare ad utilizzare i prodotti petroliferi senza ricorrere a pesanti misure restrittive dei consumi, senza fare sorgere dei processi speculativi e di accaparramento ed ha evitato la lievitazione dei prezzi su larga scala tanto paventata all'inizio dell'inverno scorso.

I prospetti sottoriportati relativi alle importazioni, esportazioni e giacenze di prodotti petroliferi per trimestre dal 1954, documentano che anche in questo periodo il mercato italiano ha visto ridotte solo lievemente le quantità disponibili; dall'esame dei dati risulta anche che non sono state effettuate importazioni eccedenti le normali esigenze del nostro mercato.

IMPORTAZIONI TRIMESTRALI DI GREZZO DI PETROLIO NEGLI ANNI 1954-57.
(In tonnellate metriche)

	1954	1955	1956	1957
1° trimestre	3 724.000	3.920.000	4.343.000	3.690.000
2° »	4.163.000	4.364.000	4.792.000	.
3° »	4.079.000	4.630.000	5.030.000	.
4° trimestre	4.111.000	4.465.000	4.396.000	. . .
Totale annuo . . .	16.077.000	17.379.000	18.561.000	. . .

IMPORTAZIONI OLIO COMBUSTIBILE SUDDIVISE PER TRIMESTRE NEGLI ANNI 1954-57.

(In tonnellate metriche)

	1954	1955	1956	1957
1° trimestre	88.000	118.000	45.000	335.000
2° »	76.000	126.000	168.000	..
3° »	106.000	43.000	129.000	..
4° »	180.000	23.000	217.000	..
Totale anno	450.000	310.000	559.000	...

ESPORTAZIONI TRIMESTRALI PRODOTTI PETROLIFERI NEGLI ANNI 1954-57.

(In tonnellate metriche)

PRODOTTI	1954	1955	1956	1957
Benzina:				
1° trimestre	742.000	368.000	376.000	195.000
2° »		342.000	405.000	
3° »	790.000	403.000	451.000	.
4° trimestre		367.000	334.000	
Totale anno	1.532.000	1.480.000	1.566.000	
Petrolio: (*a*)				
1° trimestre	409.000	208.000	210.000	153 000
2° »		227.000	233.000	.
3° »	442.000	163.000	249.000	.
4° »		219.000	171.000	.
Totale anno	851.000	817.000	863.000	.
Gasolio:				
1° trimestre	729.000	423.000	536.000	353.000
2° »		442.000	464.000	. .
3° »	837.000	328.000	514.000	.
4° »		420.000	358.000	.
Totale anno	1.566.000	1.613.000	1.872.000	. .
Olio combustibile:				
1° trimestre	1.133.000	416.000	234.000	277.000
2° »		467.000	330.000	.
3° »	935.000	480.000	275'000	. .
4° »		350.000	257·000	.
Totale anno	2.068.000	1.713.000	1.096.000	...

(*a*) Compreso il carburante per turboreattori.

GIACENZE PRODOTTI PETROLIFERI NEGLI ANNI 1954-57.

(In tonnellate metriche)

PRODOTTI	1954	1955	1956	1957
Grezzo di petrolio:				
Giacenza al 1° gennaio	751 000	856.000	921.000	871.000
» » 1° aprile	607.000	780.000	790.000	712.000
» » 1° luglio	801.000	820.000	961.000	
» » 1° ottobre	638.000	973 000	800.000	
Benzina (*a*):				
Giacenza al 1° gennaio	269 000	347.000	294.000	296.000
» » 1° aprile	295.000	347.000	291.000	368.000
» » 1° luglio	274.000	268.000	247.000	
» » 1° ottobre	306.000	194.000	253.000	
Petrolio (*a*):				
Giacenza al 1° gennaio	118.000	98.000	110.000	85.000
» » 1° aprile	78 000	103.000	113.000	115.000
» » 1° luglio	91.000	96.000	116.000	
» » 1° ottobre	105.000	127.000	96.000	
Gasolio:				
Giacenza al 1° gennaio	214.000	214.000	242.000	241.000
» » 1° aprile	176.000	217.000	218.000	484.000
» » 1° luglio	225.000	193 000	188 000	
» » 1° ottobre	205.000	214.000	147.000	
Olio combustibile:				
Giacenza al 1° gennaio	401.000	480 000	427.000	520.000
» » 1° aprile	125.000	450.000	300.000	481 000
» » 1° luglio	254.000	644.000	571 000	
» » 1° ottobre	312.000	555.000	679.000	

(*a*) Compreso il carburante per turboreattori.

È doveroso pertanto riconoscere al Governo il merito di aver saputo affrontare una situazione pesante con un provvedimento che ha limitato al massimo le reazioni all'interno del paese e contemporaneamente rendere atto agli operatori economici del settore ed alla popolazione tutta di aver contribuito al mantenimento del nostro equilibrio economico senza aggravare i mali con inutili esasperazioni.

È forse la prima volta che un preoccupante fatto internazionale di non trascurabile rilievo e interessante un settore a noi particolarmente vicino, è stato superato senza che l'economia e la vita del paese subissero sensibili turbamenti.

È utile ricordare che altri paesi molto più avanzati economicamente hanno dovuto ricorrere a misure più drastiche per superare il periodo di emergenza ed hanno subìto inoltre molte più sensibili conseguenze sull'andamento dei prezzi. È pure vero che, avendo questi paesi una economia più solida, hanno potuto con maggiore prontezza iniziare il cammino verso la normalità. Però mentre sono state quasi totalmente abolite le restrizioni quantitative, i prezzi dei prodotti petroliferi non sono ritornati alle quotazioni anteriori alla crisi del canale di Suez. Difficile ricercare i motivi che hanno causato questa situazione. però, se facciamo astrazione della Francia, la quale, per ragioni di ordine fiscale generale, vende oggi la benzina al prezzo di franchi francesi 90, superiore alle nostre stesse quotazioni, dobbiamo rilevare che in questo periodo il prezzo mondiale del petrolio grezzo è aumentato per l'incremento dei costi di produzione determinatosi soprattutto nel settore americano. Queste maggiorazioni sono state parzialmente trasferite anche sulla produzione del medio oriente, per cui, nonostante la riduzione dei noli e dei costi di raffinazione, i prezzi internazionali dei prodotti petroliferi risultano superiori a quelli anteriori alla crisi di Suez.

Il prezzo del petrolio greggio prodotto negli Stati Uniti è di circa 35 cents per barile superiore a quello del novembre 1956; in Inghilterra attualmente la benzina viene pagata circa mezzo danaro in più per gallone rispetto alla stessa data.

Il presente decreto-legge non abolisce totalmente il decreto legge 22 novembre 1956, n. 1267: mentre elimina il rimborso previsto dall'articolo 1 del decreto stesso, non abolisce le sovrimposte addizionali, di carattere temporaneo, fissate dall'articolo 4 alle imposte di fabbricazione della benzina.

Il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 267, predisponeva infatti che i fondi necessari per effettuare il rimborso dei maggiori oneri fossero ottenuti mediante sovraimposte sulla benzina.

Esaminando l'andamento delle uscite e delle entrate messe in atto dal dispositivo del decreto-legge 22 novembre 1956 n. 1267, notiamo che: fino a tutto il 22 luglio 1957 sono state presentate istanze di rimborso per lire 44.000.000.000 circa di cui lire 27.000.000.000 circa già liquidati. Si prevede che altri 3.000.000.000 circa verranno richiesti prima della scadenza del termine utile di presentazione delle domande.

Queste cifre non tengono conto dei recuperi dei rimborsi per prodotti petroliferi esportati derivanti da greggi nazionalizzati.

Per contro il gettito effettivo delle sovraimposte di cui all'articolo 4 del decreto in argomento é stato per il periodo dicembre 1956-maggio 1957 (sei mesi) di L.11.200.000.000 circa. Attualmente la differenza tra rimborsi e sovraimposte è di circa lire 35.800.000.000. Nei restanti sette mesi del corrente anno si prevede un gettito, calcolato in via prudenziale, di lire 12.500.000.000. Dal dicembre 1956 al dicembre 1957 si prevede quindi di incassare lire 23.700.000.000 circa.

Verrebbe così coperta circa la metà dei rimborsi, risultando a fine anno uno scoperto di circa lire 23.300.000.000.

Nel determinare le sovraimposte della benzina si sapeva che venivano calcolate in misura inferiore agli oneri che si prevedevano di dover rimborsare, proprio per non rompere l'equilibrio generale dei nostri prezzi. La durata della crisi, l'entità dei rimborsi e dei recuperi, nonchè l'andamento dei consumi della benzina stessa avrebbero permesso di decidere in ordine alla durata delle sovraimposte.

Se ci dovessimo limitare a considerare le cifre dello sbilancio, evidentemente dovremmo convenire sulla necessità che le sovraimposte abbiano a durare ancora per molti mesi inalterate. Non dimentichiamo che a fine settembre cesserà il blocco dei prezzi ufficiali, come prevede l'articolo 5 del decreto-legge sottoposto al nostro esame per la conversione, e quindi potrebbe darsi che a quella data il consumatore italiano veda ulteriormente aumentare il prezzo della benzina per effetto dei maggiorati costi internazionali del petrolio grezzo.

Non deve però essere trascurato lo stato d'animo del contribuente il quale sperava che con l'abolizione dei rimborsi cessasse anche l'onere delle sovraimposte sulla benzina.

È quindi opportuno ribadire il carattere di provvisorietà delle sovrimposte fissate dal decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, e contemporaneamente augurarci che il Governo, nei limiti delle possibilità di bilancio, tenendo conto del costante incremento dei consumi di carburante, riduca al minimo la durata di dette sovraimposte e nel frattempo eviti ogni ulteriore aggravio del prezzo della benzina

Passando all'esame dei singoli articoli del provvedimento, si rileva che mentre all'articolo 1 è disposta l'abolizione del rimborso dal 1° luglio 1957, fermo restando il diritto – da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge in esame – della liquidazione dei maggiori oneri maturatisi sino al 30 giugno 1957, nell'articolo 2 ci si è preoccupati di curare gli interessi dell'Erario, disponendo che tutti i prodotti provenienti da grezzo importato in definitiva – che, come tale, ha beneficiato del rimborso dei maggiori oneri – esportati sino al 30 settembre 1957 debbano esser soggetti al recupero previsto dall'articolo 9 del decreto 25 gennaio 1957 del Ministero per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1957.

L'articolo 3 è stato dettato dalla necessità di superare difficiltà di applicazione della legge sui maggiori oneri, dando veste giuridica alla prassi seguita nelle liquidazioni provvisorie e contemplando casi meritevoli di favorevole esame, risolvendo così questioni che erano sorte nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 e la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (1° febbraio 1957) delle norme d'attuazione.

Analogamente l'articolo 4 colma la lacuna derivante dalla differente posizione data, dal decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria, agli effetti del rimborso delle controstallie incontrate nella caricazione e nel bunkeraggio all'estero delle navi, alle importazioni di grezzo rispetto a quelle dei prodotti finiti.

L'articolo 5 dispone il blocco sino al 30 settembre 1957 degli attuali prezzi ufficiali di vendita dei prodotti petroliferi allo scopo di assicurare lo smaltimento della merce importata con il beneficio dei rimborsi, in modo da evitare ogni indebito arricchimento da parte delle aziende interessate, anche nel caso che l'andamento futuro dovesse richiedere un aumento di detti prezzi.

L'articolo 6 tiene in considerazione alcuni effetti della crisi di Suez, che vengono tuttora subiti da alcune Aziende

Per valutare l'opportunità di questa disposizione, bisogna rifarsi al periodo tra il 1° novembre 1956 e il 31 gennaio 1957, il più critico nei rifornimenti, quando veniva chiesto alle Aziende di procurare a qualunque costo il petrolio necessario al fabbisogno del paese: poiché i contratti allora stipulati si proiettano anche al periodo susseguente al 30 giugno, opportunamente è stata prevista l'eccezione alla norma di cui all'articolo 1, temperata, peraltro, dagli emendamenti che il Senato ha recentemente approvati e con i quali viene fissata al 28 febbraio 1958 la data per poter usufruire di tale agevolazione, sempre che i contratti relativi risultino comunicati al C. I. P. od ai Ministeri competenti, alla data di pubblicazione del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475.

La Commissione Finanze e Tesoro della Camera ha espresso il suo parere favorevole rilevando, tuttavia l'ingente *deficit* relativo agli impegni di spesa già risolti o da definire ancora, nonostante la prevedibile annua entrata di 22 miliardi, ed auspicando che appena saranno saldate in pareggio le partite pendenti, i prezzi degli olii vengano riportati al livello precedente la crisi di Suez.

* * *

A sostegno di questo parere il relatore della IV Commissione, onorevole Roselli, ha formulato le seguenti considerazioni:

« Il gettito della sovraimposta addizionale sulla benzina istituita col decreto-legge 22 novembre 1956, n 1267, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1956, n. 1415, per far fronte agli oneri derivanti dall'approvvigionamento di prodotti petroliferi, in seguito alla chiusura del canale di Suez, è stato fino al 31 maggio 1957 di lire 11.188.000.000.

« Non si hanno ancora gli elementi relativi alle riscossioni effettuate nel decorso mese di giugno, ma devono ritenersi esatte le previsioni che erano state fatte in sede di emanazione dell'anzidetto provvedimento, nel senso, cioè, che il gettito annuo dell'anzidetta sovraimposta addizionale può essere calcolato in lire 22.000.000.000 circa

« Non si può ancora precisare il totale dei maggiori oneri che saranno richiesti dagli importatori in conseguenza della situazione del mercato internazionale, perché, nonostante il decreto legge 3 luglio 1957, n. 475, abbia dichiarata chiusa la situazione di emergenza al 30 giugno 1957, non è ancora scaduto

il termine per la presentazione delle domande di rimborso.

« Alla data del 22 luglio 1957 erano pervenute al C. I. P. domande di rimborso per lire 44.232.322.121, relative a tonnellate 7.253.320 di prodotti petroliferi importati e cioè:

1°) greggio, tonnellate 6.085.828, rimborso lire 35.462.975.945;

2°) olio combustibile, tonnellate 1 milione 136.034, rimborso lire 8.409.588.841;

3°) gasolio, tonnellate 31.458, rimborso lire 359.757.335.

« Delle suindicate domande alcune sono state respinte per mancanza della prescritta documentazione (tonnellate 100.473, per un rimborso di lire 427.731.258) altre hanno formato oggetto di liquidazione provvisoria (tonnellate 5.393.525) di prodotti petroliferi importati, per i quali sono stati chiesti maggiori oneri per lire 37.163.187.464 ed è stata invece accordata una liquidazione provvisoria di lire 27.194.348.500.

« Le rimanenti domande sono in corso di esame.

« Prima della crisi di Suez le importazioni di petrolio greggio venivano effettuate per il 95 per cento dal Medio Oriente e per il restante 5 per cento dal Venezuela e dalla U. R. S. S.

Il 95 per cento era così suddiviso:

42 per cento dal Golfo Persico, via Suez;

37 per cento dal Mediterraneo Orientale, ai terminali di Baniaz e Tripoli;

16 per cento dal Mediterraneo Orientale, al terminale di Sidone.

« In seguito alla crisi di Suez sono stati importati in Italia circa 6.000.000 di tonnellate di greggio ed 1.000.000 di tonnellate di olio combustibile, mentre durante il corrispondente periodo novembre 1955-giugno 1956 erano state importate tonnellate 6 milioni 200.000 di greggio e tonnellate 1.100.000 di olio combustibile.

« Dall'esame delle domande di rimborso i maggiori oneri risulterebbero così distribuiti:

per greggio	L.	35.550.000.000
per olio combustibile	»	8.400.000.000
per gasolio	»	360.000.000
Totale . . .	L.	44.310.000.000

« Tale maggiore onere è derivato dalle seguenti cause:

1°) le importazioni dal Golfo Persico si sono ridotte dal 42 per cento del fabbisogno al 16,58 per cento, con un aumento del nolo da lire 4.200 circa a lire 15.000 la tonnellata metrica.

Sono state importate tonnellate metriche 1.009.000 con un maggior onere complessivo di lire 6.078.000.000 e cioè lire 6.050 a tonnellata metrica;

2°) l'importazione dal Mediterraneo Orientale è salita dal 53 per cento al 65,45 per cento del fabbisogno, con un maggiore onere complessivo di lire 18.414.000.000 sulle tonnellate metriche 3.983.000 importate, con un maggiore costo unitario di lire 4.650 per tonnellata metrica. Tale maggiore onere è costituito sia dall'aumento del costo F.O.B. del prodotto, sia dall'aumento del nolo;

3°) le importazioni del restante quantitativo di greggio pari al 17,97 per cento sono state effettuate da tutte le altre fonti in quel momento disponibile sul mercato e cioè Venezuela, U. S. A., U. R. S. S. ed hanno comportato la corresponsione di noli elevati ed un maggiore esborso per i costi F. O. B. essendo i costi della materia disponibile su quei mercati notoriamente più alti dei greggi del Medio Oriente, con differenze in più del 60 per cento.

« Dalle suindicate provenienze sono state importate tonnellate metriche 1.093.000,con un maggior onere di lire 11.058.000.000 pari a lire 10.117 la tonnellata metrica.

« Le importazioni di olio combustibile, per complessive tonnellate 1.100.000 comportano maggiori oneri per circa lire 8.400.000.000 pari a lire 8.200 la tonnellata metrica.

« Le importazioni invece di gasolio, per complessive tonnellate 31.400, presentano circa lire 360.000.000 di maggiori oneri, pari a lire 11.400 la tonnellata metrica ».

* * *

Il decreto sottoposto al nostro esame è già stato approvato dal Senato il quale ha apportato emendamenti agli articoli 5 e 6 che si propone di accettare.

Il vostro relatore invita pertanto la Camera ad accordare la sua approvazione al disegno di legge di conversione in esame.

BIAGGI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 5, le parole: « I prezzi di vendita » *sono sostituite dalle parole:* « I prezzi ufficiali di vendita ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purché derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.

Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione ».

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.